

Codice A1400A

D.D. 2 luglio 2020, n. 656

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare e l'ASL VCO per la collaborazione con il dott. *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.



ATTO DD 656/A1400A/2020

DEL 02/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare e l'ASL VCO per la collaborazione con il dott. *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 7 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo–quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità l'approvazione dello schema–tipo di convenzione, redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro, per l'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'ASL VCO, in data 22.12.2017, hanno sottoscritto il citato Accordo quadro.

Vista la nota prot. n. 6331/A1400A del 25/02//2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'Asl VCO la collaborazione, per la durata pari a mesi 24 con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, del dott. *omissis* – Dirigente medico, dell'Azienda Sanitaria Locale stessa.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno medio quantificabile in 4 (quattro) giornate lavorative mensili, della collaborazione tecnico dirigenziale del dott. *omissis* dell'Asl VCO per attività di supporto negli ambiti ascritti al Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e socio sanitari" della Regione Piemonte, con particolare riguardo alla definizione dei percorsi di cura e continuità dell'assistenza ed al piano regionale di cronicità.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl VCO n. 394 del 15 giugno 2020 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione del dott. *omissis*

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione del dott. *omissis*, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- Deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 394 del 15 giugno 2020;
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n.1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di approvare la convenzione con l'ASL VCO per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, del dott. *omissis*, negli ambiti ascritti al Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari", con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni

innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. AI SENSI DELLA D.G.R. N.39-6099 DEL 07/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE REGIONALE SANITA' E WELFARE.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'ASL VCO, con delibera n. 948 del 22 dicembre 2017, ha approvato l'accordo quadro della durata di cinque anni, per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del SSR.

L'ASL VCO, con deliberazione n. 394 del 15 giugno 2020, ha deliberato di stipulare la presente convenzione per la collaborazione del dott.

La Regione Piemonte con determinazione regionale n. del
ha anch'essa approvato la stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

T R A

La Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore della Direzione Regionale Sanità e Welfare, dott., domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato, in Torino C.so Regina Margherita 153 bis.

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO (in prosieguo denominata "ASL VCO"), rappresentata dal Direttore Generale – dott....., domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda in Omegna – Via Mazzini 117.

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività ed obiettivi progettuali inerenti le specifiche materie afferenti lo svolgimento di attività di

supporto al Settore “Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari”, con particolare riguardo alle attività di supporto in sede di definizione dei percorsi di cura e continuità dell’assistenza ed al piano regionale di cronicità.

articolo 2

Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, presso la sede dell’Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte – Settore “Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari” – il dott. – dirigente medico dell’ASL VCO.

articolo 3

L’assegnazione temporanea del dott. ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con impegno medio quantificabili in 4 (quattro) giornate mensili. L’assegnazione prevede l’impegno del suddetto dott..... presso la Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore “Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari” della Regione Piemonte.

articolo 4

Al fine dello svolgimento e della continuità dell’attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

articolo 5

Per il periodo di assegnazione temporanea il dott. è obbligato all’osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..

articolo 6

Il dott. permarrà a tutti gli effetti dipendente dell’ASL VCO. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione) e trasmessi all’ASL VCO all’inizio del mese successivo a quello di riferimento. L’eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro e, per tale ragione, il dott..... effettuerà la registrazione della presenza anche presso gli appositi rilevatori dell’ASL VCO.

articolo 7

Nessun onere è posto a carico della Regione.

articolo 8

La Regione e l’ASL VCO provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

articolo 9

L’ASL VCO è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

articolo 10

Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

articolo 11

Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'ASL VCO, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'ASL VCO le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

articolo 12

La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

articolo 13

Nell'espletamento della collaborazione, il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dalla Direzione dell'Assessorato, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

articolo 14

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca. X

articolo 15

Al termine della collaborazione, il dott..... è tenuto a restituire alla Direzione dell'Assessorato il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE

DOTT.

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

DOTT.

(firmato digitalmente)